



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale 329-0692863 338-4471784

Roma, 20 Novembre 2009

e-mail: conapo.it@conapo.it sito internet www.conapo.it

ANNULLATA LA GRADUATORIA DEL CONCORSO A CAPO SQUADRA 40 % DECORRENZA 2006 - IL TAR LAZIO HA RAVVISATO IRREGOLARITA' NEL RENDERE NOTE LE MATERIE DI ESAME E IRREGOLARITA' NELL'ESTRAZIONE DELLE BUSTE CONTENENTI I QUIZ DELLE PROVE SCRITTE (altra pagina vergognosa del Corpo Nazionale VVF e dei nostri sindacati silenziosi)

A seguito di ricorso presentato in data 24/01/2009, patrocinato dagli Avv. Tiziana e Rosanna Russo del foro di Roma (1^ firmatario Giancarlo Fabrizi), il TAR Lazio con sentenza n.11303/2009 ha annullato la graduatoria finale del concorso a Capo Squadra per il 40% dei posti disponibili all'01/01/2006, per illegittimità ed irregolarità dell' iter concorsuale.

Si tratta del concorso a Capo Squadra le cui prove si sono svolte all'ISA più di un anno fa.

Il ricorso conteneva identiche motivazioni che il CONAPO aveva immediatamente denunciato con [l'esposto del 09/10/08](#), ma che, nonostante ciò, hanno visto un assordante silenzio di tutte le altre sigle sindacali, che in questo modo hanno dato spalla all'Amministrazione nel proseguire, anche nei giorni successivi, con la stessa condotta irregolare, obbligando a rivolgersi a procure e TAR.

Quiz preparati chissà quanto tempo prima, conservati come e dove non si sa, e irregolare comunicazione delle materie oggetto dei quiz, sono state le motivazioni principali che hanno fatto saltare la graduatoria finale, rendendo addirittura superfluo per il TAR analizzare le ulteriori irregolarità denunciate.

Oggi il TAR, con questa sentenza, ha scritto un'altra vergognosa pagina del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco dove da troppo tempo esiste una mancanza di trasparenza ed un "volemose bene" tra amministrazione e certi personaggi del mondo sindacale, e che di certo non si identifica con il CONAPO, e con i Vigili del Fuoco.

Un danno enorme al Corpo Nazionale, un danno enorme a chi aspirava ad un concorso serio e trasparente ma non è stato vincitore, come anche un danno enorme a quelli che, tra coloro che hanno vinto tale concorso con meriti propri ed onestà ed ora si trovano Capi Squadra senza aver colpa delle malefatte dell'amministrazione (e del silenzio dei sindacati), ma ora una amministrazione incapace ed inefficiente (ci auguriamo almeno con buona fede.....) ha reso nulla la loro graduatoria.... ha vanificato le aspettative di tutti (vincitori e non vincitori), con assoluta irregolarità e con assoluta mancanza di trasparenza verso i partecipanti al concorso.

Il TAR impone quindi la ripetizione del concorso a partire dalla modifica del bando. Vi è inoltre da considerare che se è illegittimo il bando del primo concorso, verosimilmente sono illegittimi anche i bandi del 2^ e 3^ concorso quota 40% decorrenze 2007 e 2008, poiché identici al primo, con il risultato che si potrebbero aprire scenari inquietanti anche per la validità di questi concorsi.

Eppure ci voleva poco a risolvere prima il problema dei vigili anziani attuando le medesime sanatorie degli altri Corpi dello Stato, proposte dal CONAPO, e poi, solo dopo, ad ANNO ZERO, avviare procedure concorsuali meritocratiche con trasparenza ed onestà. Se lo hanno fatto negli altri Corpi perché non farlo nei Vigili del Fuoco? Il fatto che la cosa non piace a certi sindacati che ci hanno portati a questi concorsi farsa, che durano anni e poi li annullano, con discapito anche del personale che attende i trasferimenti, la dice lunga su come mal spese sono oggi le deleghe sindacali nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Invitiamo i colleghi a darsi una svegliata con le [deleghe](#) e le [revoche](#) sindacali. Con la busta paga di gennaio 2010 saranno conteggiate le deleghe sindacali in favore delle organizzazioni sindacali del Corpo Nazionale, e sarà quindi deciso quanto peserà per i prossimi 3 anni la voce di ognuna delle sigle sindacali VVF, CONAPO compreso. Il termine ultimo per la consegna in tempo utile al Tesoro delle iscrizioni e dimissioni è il 5 dicembre 2009. Colleghi svegliatevi dall'immobilismo!

Alleghiamo il testo integrale della sentenza del TAR n. 11303/2009 del 19/11/2009.

COLLEGA ADERISCI AL CONAPO L'UNICO SINDACATO DEI VIGILI DEL FUOCO OPERATIVI !



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 635 del 2009, proposto dai signori Giancarlo Fabrizi, Federico Cagnola, Dario Di Falco, Marco Lupaccini, Lamberto e Sandro Marabitti, Alessandro Molinari, Mario Mozzetta, Massimo Nardelli, Claudio Pozzati, Fabrizio Scalambretti, Giuseppe Sorge e Giuseppe Vitolla, elettivamente domiciliati in Roma, via Suvereto 324, presso gli avv.ti Rosanna e Tiziana Russo, che li rappresentano e difendono per mandato;

contro

il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti di

Maurizio Di Giamberardino;

avverso

a) *il provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso interno indetto – con D.M. n.2230/2008 – per la copertura del 40% dei posti disponibili nella qualifica di “Capo Squadra” del Corpo Nazionale dei VV.F. e*

b) *gli atti ad esso presupposti e connessi.*

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato in principalità;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti gli atti tutti della causa: con particolare riferimento all'ordinanza n.2729/09 (con la quale la predetta domanda di tutela cautelare era stata rigettata) e l'istanza, in data 1.10.2009, volta ad ottenerne la revocazione;

Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 4 novembre 2009, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Ritenendola illegittima sotto più profili, 13 soggetti hanno impugnato la graduatoria del concorso interno (in cui non risultano utilmente collocati) indetto – con D.M. n.2230/2008 – per la copertura del 40% dei posti disponibili nella qualifica di “Capo Squadra” del Corpo Nazionale dei VV.F..

Con atto dell'1.10.2009, gli stessi soggetti hanno chiesto (reiterando, ovviamente, le loro pretese “sostanziali”) la revocazione dell'ordinanza con cui la domanda di tutela interinale da essi avanzata incidentalmente al relativo ricorso era stata respinta.

Chiamato, nella Camera di Consiglio del 4.11.2009, a statuire in ordine a tale (ulteriore) richiesta, il Collegio – rilevatane, preliminarmente, l'ammissibilità e la fondatezza – ritiene

a) di non doversi limitare ad una nuova pronuncia di tipo cautelare (eventualmente di segno opposto a quella precedentemente assunta), ma

b) di poter definire immediatamente il giudizio (essendovene tutte le premesse) con una sentenza in forma semplificata.

Circa la riconosciuta ammissibilità e fondatezza della proposta istanza di revocazione: formulata – con tutta evidenza – ai sensi dell'art.395, n.4, c.p.c. (richiamato, con tutto ciò che ne consegue in tema di una sua interpretazione “adattatrice” alle peculiarità proprie del processo amministrativo, dall'art.28 della legge n. 1034/71), si osserva

-che il provvedimento giurisdizionale oggetto di questo specifico mezzo di gravame (provvedimento che, per giurisprudenza consolidata, è assimilabile – “quoad ad effectum” – ad una vera e propria

sentenza) è stato (effettivamente) adottato sul presupposto della mancata impugnazione, da parte degli interessati, del bando volto a disciplinare il concorso “de quo” e

-che la relativa affermazione (la quale, ai fini dell'intervenuta – e contestata – reiezione, ha assunto un valore obiettivamente rilevante) non può certo esser sussunta (se non con un'inaccettabile “forzatura semantica”) nell'ambito dell'errore di diritto. (Trattandosi, molto più semplicemente, di una “svista” di questo giudice: che, data anche la ristrettezza dei tempi entro cui occorre normalmente procedere alla deliberazione – per sua stessa natura sommaria – di un'istanza cautelare, non si è accorto che – in realtà – il ricorso in esame era rivolto anche avverso la cennata “lex specialis”).

Per quel che concerne il “merito” della controversia; premesso (o, meglio, ribadito)

-che, dal contesto del ricorso principale (al di là della formula, più o meno felice, utilizzata nell'epigrafe), si desume con chiarezza l'intento dei proponenti di impugnare “strumentalmente” anche gli atti (quale, appunto, il bando di concorso) non specificamente menzionati nella loro domanda di annullamento (avente ad oggetto, com'era lecito attendersi, il provvedimento – l'unico concretamente lesivo delle singole posizioni giuridiche – con cui, mediante l'approvazione della graduatoria finale, la procedura selettiva di cui è causa ha trovato la sua definitiva conclusione);

-che, del predetto bando, non si lamenta (del resto) l'illegittimità di prescrizioni che – riguardando i requisiti di partecipazione al concorso – erano direttamente preclusive della partecipazione a questo (e che avrebbero, pertanto, dovuto considerarsi – anch'esse – immediatamente lesive di tali posizioni: e, quindi, soggette – a loro volta – all'onere di autonoma e tempestiva impugnazione),

si rileva come la procedura concorsuale “de qua” risulti affetta da (almeno) due dei dedotti vizi di legittimità.

Appaiono, invero, violate (“in primis”) le (inequivoche) indicazioni dettate – sul punto – dall'art.3 del D.M. n.236/2007: in forza del quale i quesiti in cui si articolava la prova scritta avrebbero dovuto concernere materie da specificarsi (ciò che, nell'occasione, non si è pacificamente verificato) nel bando di concorso, e (d “in secundis”) gli indirizzi – al cui rispetto la p.a. si era “autovincolata” – forniti, dalla Circ.Min.Int. n.”4013/A2/CONC/B” dell'8.9.2009, in ordine alle modalità del sorteggio delle buste contenenti i quiz: ed alla loro apertura.

(Disposta, inopinatamente, prima – e non, come invece avrebbe dovuto accadere, dopo – l’effettuazione di detto sorteggio).

Le riscontrate irregolarità, incidendo (al di là del dato “positivo”) sui principi – da tempo “canonizzati” in giurisprudenza – che presiedono allo svolgimento dei concorsi pubblici (i quali, prima ancora che “essere”, devono – soprattutto – “apparire” ispirati dalla trasparenza e dall’imparzialità), rendono superflua la pronuncia sulle ulteriori censure mosse nei confronti del provvedimento impugnato in principalità ed impongono – conclusivamente – la rinnovazione della procedura in esame. (Che dovrà, ovviamente, esser disposta a partire dal primo atto riconosciuto illegittimo: e, cioè, dall’emanazione – o, meglio, dall’approvazione – del bando volto a disciplinare la procedura stessa).

Le spese di lite seguono la soccombenza: e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

dispone la revoca dell’ordinanza collegiale n.2729/2009 e, definitivamente pronunciando nel merito, *accoglie* il ricorso indicato in epigrafe: annullando, per l’effetto, l’atto di approvazione della graduatoria impugnata (con esso) in principalità;

condanna la resistente al pagamento delle spese di lite: che liquida in complessivi 1000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa, di cui sono fatte salve le ulteriori determinazioni.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 4 novembre 2009, con l’intervento dei Magistrati:

Franco Angelo Maria De Bernardi, Presidente FF, Estensore

Domenico Landi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/11/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO